



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.1 REGOLAMENTO DI GESTIONE SEV

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
DEGLI STATUTI SEV

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023
(QUALE SOLUZIONE TRANSITORIA SINO
AL CONGRESSO 2025).



Distribuzione:

Comitato SEV
Commissione direttiva SEV
Membri dei comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassieri/e sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari sindacali

Indice

Articolo 1 – Campo d’attività	4
Articolo 2 – Scopi e compiti.....	4
Articolo 3 – Societariato	4
Articolo 4 – Dimissioni	4
Articolo 5 – Prestazioni speciali del sindacato.....	4
Articolo 6 – Esclusione	5
Articolo 7 – Comunicazione SEV.....	5
Articolo 8 – Organizzazione del sindacato	5
Articolo 9 – votazione generale	6
Articolo 10 – Congresso SEV.....	6
Articolo 11 – Comitato SEV.....	7
Articolo 12 – Direzione sindacale SEV	7
Articolo 13 – Segretariato centrale SEV	8
Articolo 14 – Commissione di verifica della gestione SEV	8
Articolo 15 – Strutture organizzative	8
Articolo 16 – Finanze e amministrazione	8
Articolo 17 – Periodo amministrativo.....	8
Articolo 18 – Protezione dei dati	9
Articolo 19 – Disposizioni finali.....	9
Regolamento delle competenze per questioni sindacali	10
Articolo 1 – Comitato SEV	10
Articolo 2 – Direzione sindacale SEV.....	10
Articolo 3 – Sottofederazioni.....	10
Articolo 4 – Sezione	10
Articolo 5 – Commissioni	10
Regolamento delle competenze per questioni finanziarie e del personale	11
Articolo 1 – Spese preventivate.....	11
Articolo 2 – Spese non preventivate	11
Articolo 3 – Investimenti di denaro.....	11
Articolo 4 – Immobili	11
Articolo 5 – Questioni per il personale.....	11
Indennità per le funzioni in seno al Comitato SEV.....	12
Articolo 1 – Principio.....	12
Articolo 2 – Indennità di funzione in seno al Comitato SEV.....	12
Indennità per la funzione di presidente centrale.....	12
Articolo 1 – Principio.....	12
Articolo 2 – Indennità al o alla presidente centrale	12

Articolo 1 – Campo d’attività

- 1.1 Qualora il campo d’attività del SEV dovesse interferire con quello di altri sindacati
 - la Direzione sindacale SEV condurrà trattative
 - il risultato di queste trattative sarà sottoposto per approvazione al Comitato SEV
- 1.2 In caso di mancato accordo decide l’Unione sindacale svizzera USS.

Articolo 2 – Scopi e compiti

- 2.1 Il SEV vuole realizzare i propri obiettivi in particolare tramite
 - il coordinamento e l’applicazione dei diversi postulati dei propri membri
 - un fronte comune e una posizione decisa verso l’esterno
 - le trattative con gli interlocutori sociali
 - la partecipazione con scopi precisi nei consessi politici
 - la collaborazione con altre organizzazioni sindacali o politiche
 - la formazione permanente e informazione ai propri membri dal profilo sindacale e politico
 - le direttive ai membri su importanti questioni politiche come votazioni e elezioni
 - la promozione della formazione professionale continua
 - lo sviluppo della solidarietà tra i propri membri e con le altre lavoratrici e lavoratori
 - lo sviluppo della collegialità e della comprensione reciproca fra i membri
 - la cura e lo sviluppo della considerazione verso il sindacato da parte dell’opinione pubblica

Articolo 3 – Societariato

- 3.1 I diritti di un nuovo socio iniziano non appena il formulario di adesione è giunto al segretariato centrale SEV. Le quote devono essere versate a partire dal mese successivo. Il segretariato centrale SEV informa il comitato sezionale sulle ammissioni e le dimissioni.
- 3.2 Il comitato sezionale informa sulle nuove adesioni nel corso della prossima assemblea sezionale.
- 3.3 Conformemente all’articolo 6 del regolamento di gestione SEV, la decisione sull’esclusione di membri compete al Comitato SEV. In caso di mancato pagamento delle quote, al termine di una procedura di ingiunzione di pagamento segue un’esclusione amministrativa.
- 3.4 Sulla riammissione di membri esclusi è competente il Comitato SEV.

Articolo 4 – Dimissioni

- 4.1 Le dimissioni dal SEV devono essere comunicate per lettera o per E-Mail almeno sei mesi prima della data prevista dagli statuti SEV (articolo 6.1).
Le dimissioni devono essere confermate per iscritto entro 14 giorni.
- 4.2 Obblighi finanziari arretrati devono essere ottemperati immediatamente, in particolare:
 - contributi arretrati
 - debiti per prestiti e crediti
 - importi ottenuti quale soccorso e i costi dell’assistenza giuridica secondo le direttive del relativo regolamento.

Articolo 5 – Prestazioni speciali del sindacato

- 5.1 Per le seguenti prestazioni individuali valgono i rispettivi regolamenti:
 - assistenza giuridica professionale
 - protezione giuridica SEV Multi
 - assicurazione infortunio dell’agenda
 - prestiti e crediti
 - prestazioni di soccorso
 - sussidi di vacanza
 - buoni Reka
 - formazione

Articolo 6 – Esclusione

- 6.1 Un socio può essere escluso in ogni tempo con effetto immediato:
- se agisce in modo grave contro gli statuti, i regolamenti o le decisioni del sindacato, della sottofederazione o sezione o contro la carta d'identità del SEV
 - se danneggia la reputazione del SEV o le sue finanze con il suo comportamento (articolo 7.1 degli Statuti SEV).
- 6.2 In caso di mancato pagamento delle quote, al termine di una procedura di ingiunzione di pagamento segue una procedura abbreviata di esclusione amministrativa, che non necessita di una decisione del Comitato SEV.
- 6.3 Prima di dar seguito ad un procedimento di esclusione occorre, se possibile, effettuare un tentativo di conciliazione o di accomodamento.
- 6.4 Il Comitato SEV decide l'esclusione
- su proposta del comitato centrale di una sottofederazione
 - su proposta del comitato sezionale
 - su proposta delle commissioni SEV o
 - su proposta della Direzione sindacale SEV
- 6.5 La proposta deve essere sufficientemente motivata.
- 6.6 L'esclusione ha valore quando è approvata dalla maggioranza dei due terzi del Comitato SEV.
- 6.7 L'esclusione deve essere comunicata al socio interessato con lettera raccomandata. I motivi che hanno indotto a prendere tale misura gli devono essere resi noti.
- 6.7 L'esclusione è definitiva. Non esiste diritto di ricorso.
- 6.9 Gli autori della proposta devono essere informati della decisione del Comitato SEV.
- 6.10 Con l'entrata in vigore legalmente valida dell'esclusione si estinguono tutti i diritti e i doveri del socio escluso nei confronti del sindacato SEV. I contributi arretrati devono tuttavia essere pagati.

Articolo 7 – Comunicazione SEV

- 7.1 Per informare i propri membri e, laddove necessario, l'opinione pubblica, il SEV comunica regolarmente le proprie attività e i propri obiettivi, conformemente agli art. 3.1 e 3.2 degli statuti e all'art. 2 del regolamento di gestione SEV
- 7.2 In particolare, il SEV pubblica un giornale, cura un sito web e utilizza altri canali adeguati di comunicazione analogica e digitale. La comunicazione sovregionale avviene in tedesco, francese e italiano.

Articolo 8 – Organizzazione del sindacato

- 8.1 Per le elezioni vale in tutti gli organismi del SEV e delle sue strutture organizzative il seguente procedimento:
- ogni rappresentante (risp. ogni socio), ad eccezione dei membri del Comitato SEV, ha solo un voto
 - in circostanze in cui qualcuno è direttamente interessato, non partecipa al voto
 - la votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su richiesta di almeno il 10% dei presenti aventi diritto di voto
 - una proposta non contestata viene dichiarata come accettata
 - se in occasione delle votazioni l'esito è palese, non occorre il conteggio preciso dei voti a meno che un partecipante ne faccia specifica richiesta
 - la decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti se gli statuti o i regolamenti non prevedono nessuna altra regola. Le astensioni e i voti nulli e in bianco non vengono tenuti in considerazione per il conteggio
 - nel caso in cui per il medesimo oggetto vengono avanzate diverse proposte e nessuna di essa ottiene la maggioranza assoluta, viene esclusa quella che ha avuto il minor numero di voti
 - in caso di parità di voti decide il presidente (escluso il Congresso SEV)

- proposte tendenti ad annullare precedenti decisioni possono essere accolte solo durante la medesima seduta. E' richiesta la maggioranza dei due terzi
 - mozioni d'ordine sono messe in votazione dopo che si sono espressi al massimo un oratore pro e uno contro
 - alle riunioni/assemblee possono essere trattate proposte presentate sul posto, unicamente qualora due terzi dei partecipanti aventi diritto di voto le dichiarano urgenti.
- 8.2 Per le elezioni vale in tutti gli organismi del SEV e delle sue strutture organizzative il seguente procedimento:
- Ogni rappresentante (risp. ogni socio) ha solo un voto, ad eccezione dei membri del Comitato SEV. La votazione avviene per alzata di mano. Si procede alla votazione segreta su richiesta del 10% degli aventi diritto di voto.
 - Se il risultato è palese non è necessario procedere al conteggio dei voti, a meno che un partecipante ne faccia richiesta.
 - Se il numero delle candidate proposte o dei candidati proposti corrisponde alla quantità dei seggi da occupare, l'elezione è considerata come avvenuta in forma tacita. Fanno eccezione le elezioni al Congresso SEV.
 - Se vi sono più candidate o candidati da eleggere dei seggi da occupare, nella prima votazione decide la maggioranza assoluta, nelle successive la maggioranza relativa. Le astensioni e i voti nulli non vengono considerati per il calcolo della maggioranza assoluta.
 - Per la seconda votazione possono restare in lista al massimo il doppio di candidate o candidati rispetto ai seggi da occupare e cioè quelle o quelli che hanno ottenuto un maggior numero di voti.
 - In caso di parità la votazione deve essere ripetuta; se ciò dovesse ripetersi si procederà ad un'estrazione a sorte.
 - Le elezioni non possono essere ripetute

Articolo 9 – Votazione generale

- 9.1 La votazione generale deve aver luogo nei sei mesi dopo il mandato congressuale, rispettivamente del Comitato SEV. La commissione di verifica della gestione può prolungare il termine di sei mesi se lo richiedono circostanze particolari.
Se la votazione generale ha luogo sulla base di un referendum, sono validi i termini previsti dagli statuti SEV.
- 9.2 La votazione generale deve essere presentata in una forma adeguata almeno un mese prima dell'inizio del termine di votazione.
- 9.3 Il membro riceve la relativa documentazione almeno un mese prima della scadenza del termine di votazione.
- 9.4 Il risultato del voto viene pubblicato in una forma adeguata.

Articolo 10 – Congresso SEV

- 10.1 I mandati sezionali vengono ripartiti dalle sottofederazioni sulla base dei contributi pagati l'anno precedente nel modo seguente:
- numero dei mandati x contributi della sottofederazione diviso per il totale dei contributi del SEV
L'assemblea dei soci della sezione nomina i rappresentanti che le spettano per il Congresso SEV. I rappresentanti delle commissioni sono eletti dai rispettivi organi rappresentativi.
- 10.2 Il Congresso SEV si riunisce ordinariamente durante il secondo trimestre degli anni dispari. Un congresso straordinario deve essere tenuto entro tre mesi dall'inoltro della relativa richiesta.
La Direzione sindacale SEV stabilisce la durata del congresso e il luogo di svolgimento.
- 10.3 Luogo, data e ordine del giorno del congresso ordinario devono essere pubblicati in una forma adeguata quattro mesi prima. Per un congresso straordinario il termine è di due mesi. I partecipanti vengono invitati per scritto.
- 10.4 Proposte al Congresso SEV possono essere presentate
- dal Comitato SEV
 - dalla Direzione sindacale SEV
 - dalle strutture organizzative.

- 10.5 Le proposte devono essere inviate due mesi prima del Congresso SEV al Comitato SEV. Le proposte formulate e presentate durante il Congresso SEV possono essere trattate se due terzi dei delegati le dichiarano urgenti.
- 10.6 Le proposte in sospeso vengono automaticamente stralciate al terzo congresso se non ancora realizzate.
Qualora la proposta da stralciare si trovasse in fase di verifica da parte di un'istanza esterna al SEV, potrà essere mantenuta in sospeso per due ulteriori anni tramite una decisione del Comitato SEV.
- 10.7 La presidenza del congresso non ha diritto di voto. Un risultato pari vale come un voto negativo. Per il resto vale quanto stabilito dall'articolo 8 di questo regolamento.
- 10.8 Il segretariato centrale SEV organizza il Congresso SEV con segretariato e servizio di traduzione.
- 10.9 Il SEV copre le spese di delegazione per la partecipazione al congresso.

Articolo 11 – Comitato SEV

- 11.1 Il Comitato SEV si riunisce di regola dieci volte l'anno negli anni in cui si svolge il congresso e otto volte l'anno negli anni senza congresso. In caso di necessità, è possibile disdire riunioni ordinarie o possono essere convocate sedute straordinarie. Questa decisione compete alla presidenza del Comitato SEV.
- 11.2 Ogni sottofederazione ha la facoltà di designare, tramite i suoi organi, un membro supplente.
- 11.3 Il diritto di voto è regolato come segue:
- 2 voti per ogni sottofederazione, più un voto per ogni 1'000 membri a quota intera. I voti vengono espressi in blocco se è presente almeno un delegato
- 1 voto per ogni commissione.
- 11.4 Le riunioni vengono dirette dal presidente del Comitato SEV o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 11.5 La gestione del Comitato SEV si rifà agli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV e agli scopi e compiti del SEV secondo l'articolo 2 del presente regolamento.
- 11.6 Il Comitato SEV ha la facoltà di designare commissioni speciali e incaricarle di preparare questioni particolari.
- 11.7 Il Comitato SEV può prendere decisioni se sono rappresentati più della metà dei voti. Il procedimento di votazione e elezione è descritto dall'articolo 7, la ponderazione dei voti dall'articolo 11.3 del presente regolamento.
- 11.8 Il segretariato del Comitato SEV viene gestito dal segretariato centrale SEV, che cura la redazione del verbale e organizza il servizio di traduzioni.
Il verbale è accessibile, oltre che ai membri del Comitato SEV e ai loro membri sostituti, ai membri della Direzione sindacale SEV e della commissione di verifica della gestione SEV. Il verbale è in linea di principio accessibile anche ai dipendenti del SEV; il Comitato SEV può tuttavia decidere di escluderne singoli passaggi di natura confidenziale.
I membri del SEV vengono informati in una forma adeguata delle decisioni del Comitato SEV.
- 11.9 I membri del Comitato SEV vengono indennizzati per la loro attività. Fa stato l'appendice 3 del presente regolamento.

Articolo 12 – Direzione sindacale SEV

- 12.1 Della Direzione sindacale SEV fanno parte:
- la risp. il presidente SEV
- le o i vicepresidenti (al massimo 3)
- l'amministratrice, risp. l'amministratore delle finanze.
Se la Direzione sindacale SEV lo ritiene necessaria, può convocare una Direzione sindacale allargata, con la o il responsabile del personale e la o il responsabile della comunicazione SEV.

- 12.2 La Direzione sindacale SEV conduce i suoi lavori nel senso degli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV, nonché gli scopi e i compiti descritti dall'articolo 2 di questo regolamento e applica le decisioni del Comitato SEV.
- 12.3 Per il sindacato, hanno diritto legale di firma:
- La risp. il presidente del SEV
 - Le o i vicepresidenti
 - L'amministratrice, risp. l'amministratore delle finanze collettivamente a due.

Articolo 13 – Segretariato centrale SEV

- 13.1 Il segretariato centrale SEV si compone di:
- una divisione sindacale (responsabile per le questioni sindacali)
 - una divisione finanze e amministrazione (responsabile delle questioni finanziarie e amministrative).
- L'organizzazione del segretariato centrale SEV e l'informazione regolare del personale su tutte le questioni importanti competono alla Direzione sindacale SEV.
- 13.2 Il Comitato SEV ha la facoltà di costituire segretariati regionali. Compiti e competenze di questi vengono definiti dalla Direzione sindacale SEV.
- 13.3 Le condizioni di impiego del personale SEV sono fissate dal Comitato SEV nel «Regolamento del personale SEV».

Articolo 14 – Commissione di verifica della gestione SEV

- 14.1 La presidentessa, risp. il presidente della commissione di verifica della gestione (CVG) SEV regola l'impiego dei singoli membri. Egli veglia affinché sia realizzata una uguale ripartizione dei compiti ed è responsabile per una formazione adeguata.
- La presidentessa, risp. il presidente della commissione di verifica della gestione SEV cura la pianificazione annuale.
- Il verbale viene tenuto da un membro della commissione di verifica della gestione SEV.

Articolo 15 – Strutture organizzative

- 15.1 Le prescrizioni per la gestione delle sottofederazioni, delle sezioni e delle commissioni sono definite dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV.

Articolo 16 – Finanze e amministrazione

- 16.1 Il Comitato SEV approva il preventivo. L'impiego dei mezzi finanziari viene stabilito secondo le competenze definite dall'appendice 2 di questo regolamento.
- 16.2 Il SEV si occupa dell'amministrazione delle seguenti istituzioni
- cooperativa delle case di vacanza SEV
 - cassa pensioni SEV
- Il Comitato SEV determina i loro contributi alle spese amministrative del SEV.

Articolo 17 – Periodo amministrativo

- 17.1 Il periodo amministrativo per gli organi dirigenti del SEV ha una durata di quattro anni. Un nuovo periodo amministrativo inizia rispettivamente il 1° gennaio 2017, 2021, 2025, 2029, 2033 ecc.
- Questo periodo amministrativo vale anche per sottofederazioni e sezioni, salvo esse abbiano deciso altrimenti.

Articolo 18 – Protezione dei dati

- 18.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 19 – Disposizioni finali

- 19.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV del 9 giugno 2023 quale soluzione transitoria sino al Congresso SEV del 12 giugno 2025. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento del 4 giugno 2019.
- 19.2 Per le revisioni di questo regolamento è competente il Congresso SEV.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato e del Congresso SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi

Regolamento delle competenze per questioni sindacali

Appendice 1 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Comitato SEV

(articolo 15 degli statuti SEV)

- 1.1 Il Comitato SEV decide su tutte le azioni sindacali e le campagne politiche nell'ambito delle proprie competenze finanziarie.
- 1.2 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.
- 1.3 Il Comitato SEV decide in caso di divergenze tra sottofederazioni o tra sezioni di differenti sottofederazioni.
- 1.4 Per l'adempimento di questi compiti il segretariato sindacale è a disposizione del Comitato SEV.

Articolo 2 – Direzione sindacale SEV

(articolo 16 degli statuti SEV)

- 2.1 La Direzione sindacale SEV rappresenta per incarico del Comitato SEV il sindacato e i suoi membri verso i terzi. Essa ha la facoltà di incaricare altre persone o organi.
- 2.2 La Direzione sindacale SEV tratta con
 - autorità e organi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni
 - i datori di lavoro dei membri SEV
 - altre organizzazioni e gruppi economici
 - la stampa
 - le istanze giuridiche
 - i privati
- 2.3 La Direzione sindacale SEV coordina il modo di procedere nel trattamento di questioni che riguardano diverse sottofederazioni e commissioni.
- 2.4 Il segretariato sindacale SEV può affidare a funzionari delle sottofederazioni o di commissioni, oppure a commissioni speciali o a singoli membri determinati compiti. In simili casi tali funzionari operano in nome del SEV. La commissione direttiva SEV deve essere costantemente informata di tali questioni.

Articolo 3 – Sottofederazioni

(articolo 18 degli statuti SEV)

La regolamentazione di competenze a livello delle sottofederazioni è definita dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV (articolo 5).

Articolo 4 – Sezione

(articolo 19 degli statuti SEV)

La regolamentazione di competenze a livello delle sezioni è definita dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV (articolo 15).

Articolo 5 – Commissioni

(articolo 20 degli statuti SEV)

La regolamentazione di competenze a livello delle commissioni è definita dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV (articolo 25).

Regolamento delle competenze per questioni finanziarie e del personale

Appendice 2 al regolamento di gestione SEV

DS Direzione sindacale SEV
 Amm Amministratrice/Amministratore SEV
 comitato Comitato SEV

Articolo 1 – Spese preventivate

Spese nell'ambito dei preventivi Amm

Articolo 2 – Spese non preventivate

- fino a CHF 100'000 per caso DS
 - più di CHF 100'000 per caso Comitato

Articolo 3 – Investimenti di denaro

Investimenti
 Obbligazioni e fondi obbligazionari
 - fino a CHF 250'000 per caso Amm
 Azioni e fondi azionari
 - fino a CHF 150'000 per caso Amm
 Partecipazioni
 - fino a CHF 100'000 per caso DS
 - più di CHF 100'000 per caso Comitato

Articolo 4 – Immobili

Compera e vendita di immobili Comitato
 Manutenzione e riattazione Amm

Articolo 5 – Questioni per il personale

Determinazione dell'effettivo del personale Comitato
 Determinazione del regolamento personale Comitato
 Assunzione e licenziamento di personale DS

Indennità per le funzioni in seno al Comitato SEV

Appendice 3 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio

I membri e i sostituti membri del Comitato SEV ricevono un'indennità per l'esercizio della loro funzione. L'indennità è composta da un'indennità fissa e da gettoni di seduta.

Articolo 2 – Indennità di funzione in seno al Comitato SEV

- 2.1 Le indennità annue ammontano a:
- Presidente CHF 5'000
 - Vicepresidente CHF 2'500
 - Membri CHF 1'000
 - Sostitute/Sostituti CHF 500
- 2.2 Il gettone di seduta per i membri o i loro sostitute o sostituti ammonta a CHF 200 al giorno.

Indennità per la funzione di presidente centrale

Appendice 4 al regolamento di gestione SEV

Articolo 1 – Principio

Il o la presidente centrale ricevono dal SEV un'indennità per l'esercizio della loro funzione. Questa è volta a compensare doveri e compiti svolti dal o dalla presidente centrale per incarico del SEV e in favore dell'organizzazione generale del SEV.

Articolo 2 – Indennità al o alla presidente centrale

L'indennità al o alla presidente centrale ammonta a CHF 9'000 all'anno.

Schede di congedo ulteriori: 6

A seconda delle singole regolamentazioni di congedo, per il o la presidente centrale della VPT possono essere necessarie compensazioni salariali che vengono definite a livello individuale.